Regolamento sulle modifiche al regolamento relativo al divieto di utilizzo di oli minerali per il riscaldamento degli edifici

Base giuridica: Istituito dal ministero del Clima e dell'ambiente e dal ministero dell'Energia [DATA DI ISTITUZIONE] ai sensi della legge del 13 marzo 1981 n. 6 sulla protezione contro l'inquinamento e i rifiuti (legge sul controllo dell'inquinamento), articoli 9, 49, 52 *bis*, 81 e 86, cfr. decisioni di delega dell'8 luglio 1983, n. 1245, decisioni di delega del 16 maggio 1986, n. 1094, e della legge del 29 giugno 1990, n. 50 sulla produzione, la trasformazione, la trasmissione, la vendita, la distribuzione e l'uso dell'energia ecc. (legge sull'energia), articoli 10-6.

ı

Nel regolamento del 28 giugno 2018, n. 1060, relativo al divieto di utilizzo di oli minerali per il riscaldamento degli edifici, sono apportate le seguenti modifiche:

Il titolo del regolamento recita come segue:

Regolamento relativo al divieto di utilizzo di oli minerali per il riscaldamento degli edifici e di gas di origine fossile per il riscaldamento delle costruzioni

L'articolo 2, primo comma, recita come segue:

Il presente regolamento si applica all'uso di oli minerali per il riscaldamento degli edifici e all'uso di gas di origine fossile per il riscaldamento delle costruzioni.

L'articolo 2, secondo comma, lettera e, recita come segue:

e. edifici e componenti edili nei casi in cui lo scopo del riscaldamento è quello di prevenire danni a seguito di eventi gravi e imprevisti.

L'articolo 2, secondo comma, lettera f, è abrogato.

L'articolo 3, lettera b, recita come segue:

b. *Gas di origine fossile*: idrocarburi di origine fossile che si trovano in forma gassosa in condizioni standard di temperatura e pressione.

L'articolo 3, lettera c, recita come segue:

c. Riscaldamento: riscaldamento degli ambienti, aria di ventilazione e acqua di rubinetto. Anche il riscaldamento delle costruzioni è considerato riscaldamento.

L'articolo 3, lettera d, recita come segue:

d. *Riscaldamento delle costruzioni*: il riscaldamento e l'essiccazione temporanei di edifici e parti di edifici in fase di costruzione o riabilitazione, compresi il *curing* (maturazione) del calcestruzzo, l'essiccazione di vernici ecc. Il riscaldamento delle costruzioni non comprende il riscaldamento nei casi in cui lo scopo del riscaldamento è quello di prevenire danni a seguito di eventi gravi e imprevisti.

L'articolo 3, lettera e, recita come segue:

e. *Edificio*: costruzione con soffitti, pareti e impianti tecnici. Anche gli edifici temporanei sono considerati edifici, compresi gli edifici in costruzione.

Il nuovo articolo 3, lettera f, recita come segue:

f. Edificio operativo nel settore agricolo: Edificio che costituisce una parte necessaria dell'operazione o che è un bene in relazione alle operazioni agricole.

Il nuovo articolo 3, lettera g, recita come segue:

g. *Sistema di teleriscaldamento*: termine per le apparecchiature tecniche e le strutture edilizie associate per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di acqua calda o altri vettori termici a consumatori esterni, cfr. legge sulla produzione, la trasformazione, la trasmissione, la vendita, la distribuzione e l'uso dell'energia ecc., articoli 1-3, secondo comma.

Il nuovo articolo 4 bis recita come segue:

Articolo 4 bis. Divieto di utilizzo di gas di origine fossile per il riscaldamento delle costruzioni

È vietato l'uso di gas fossile per il riscaldamento delle costruzioni, a meno che la direzione norvegese delle risorse idriche e dell'energia non abbia preso una decisione ai sensi dell'articolo 6. Per quanto riguarda l'uso di gas di origine fossile per il *curing* del calcestruzzo gettato in opera e il riscaldamento delle facciate, il divieto si applica dal 1° luglio 2027.

L'articolo 5 recita come segue:

Articolo 5. Obbligo di comunicazione per le imprese di distribuzione

Le imprese di distribuzione che hanno obblighi di allacciamento o di consegna ai sensi del capitolo 3 della legge sull'energia comunicano senza indebito ritardo alla direzione norvegese delle risorse idriche e dell'energia se si presume che l'eliminazione graduale degli oli minerali per il riscaldamento o del gas di origine fossile per il riscaldamento delle costruzioni incida sulla sicurezza dell'approvvigionamento nel sistema elettrico e qualora le misure volte a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento non possano essere attuate prima dell'entrata in vigore del divieto. Una copia della relazione è trasmessa ai comuni interessati.

L'articolo 6, primo comma, recita come segue:

La direzione norvegese delle risorse idriche e dell'energia può, mediante regolamento o decisione individuale, stabilire che il divieto di cui all'articolo 4 *e all'articolo 4 bis* non si applica in un'area geografica limitata e per un periodo di tempo limitato, qualora la considerazione della sicurezza dell'approvvigionamento nel sistema elettrico lo esiga.

Il titolo e il primo comma dell'articolo 10 recitano come segue:

Obbligo di divulgazione per chiunque venda oli minerali e gas di orgine fossile agli utenti finali

Ai sensi dell'articolo 49 della legge sul controllo dell'inquinamento, il comune può richiedere a chiunque venda oli minerali *e a chiunque venda gas di orgine fossile* agli utenti finali di fornire una panoramica dei clienti e del volume venduto.

L'articolo 12 recita come segue:

Articolo 12. Eccezioni

In singoli casi il comune può derogare ai divieti di cui all'articolo 4 e all'articolo 4 bis se sussistono motivi particolari.

Ш

Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025.